

REGOLAMENTO (CE) N. 1812/2003 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2003

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 43/2003 della Commissione recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti a favore delle produzioni locali di prodotti vegetali nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, e l'articolo 15, paragrafo 7,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1922/2002 della Commissione ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 43/2003 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 995/2003 ⁽⁶⁾, ha fissato gli importi e le condizioni di concessione degli aiuti alla commercializzazione locale e alla commercializzazione «fuori della regione di produzione» per i prodotti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1452/2001.
- (2) Gli operatori riconosciuti che desiderino partecipare al regime di aiuto a favore della commercializzazione locale degli ortofrutticoli devono assumere gli impegni di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Per meglio tenere conto delle pratiche contabili di tali operatori, è opportuno adattare i documenti necessari ai controlli da parte delle autorità competenti.
- (3) Per quanto riguarda l'aiuto alla commercializzazione «fuori della regione di produzione» è opportuno prevedere una deroga per il prodotto «pepe rosa» facente capo al codice NC 0910, che, essendo raccolto e non coltivato, non può rispondere alla condizione di identificazione delle particelle prevista nel contratto di campagna.

⁽¹⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.⁽³⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.⁽⁴⁾ GU L 293 del 29.10.2002, pag. 11.⁽⁵⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 25.⁽⁶⁾ GU L 144 del 12.6.2003, pag. 3.

(4) Il codice NC 0705 comprende le lattughe e le cicorie. L'allegato II del regolamento (CE) n. 43/2003 tiene conto delle lattughe, ma a causa di un errore materiale esclude le cicorie, che fanno parte della stessa nomenclatura.

(5) È di conseguenza opportuno rettificare il regolamento (CE) n. 43/2003.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 43/2003 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 42, il paragrafo 2, lettera b), è sostituito dal testo seguente:
 - «b) tenere una contabilità separata o qualsiasi altro documento che offra le medesime garanzie in materia di controllo;»;
- 2) All'articolo 46, paragrafo 2, il testo della lettera d) è sostituito dal testo seguente:
 - «d) I riferimenti e le superfici delle particelle sulle quali sono coltivati i prodotti oggetto del contratto e, nel caso delle organizzazioni di produttori, i nomi e gli indirizzi di ciascun produttore interessato; i riferimenti delle particelle non devono essere comunicati nel caso del pepe rosa, che fa capo al codice NC 0910;».

Articolo 2

All'allegato II del regolamento (CE) n. 43/2003, nella colonna II la descrizione dei prodotti corrispondenti al codice NC ex 0705 è rettificata come segue:

«0705 Lattughe e cicorie.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 2 è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2003.